

COMUNE DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilatredici in Modena il giorno venti del mese di maggio (20/05/2013) alle ore 14:30, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1^ convocazione)

Hanno partecipato alla seduta:

1	Pighi Giorgio	Sindaco	NO	22	Guerzoni Giulio	SI
2	Liotti Caterina Rita	Presidente	SI	23	Leoni Andrea	SI
3	Vecchi Olga	Vice Presidente	SI	24	Maienza Rossella	NO
4	Andreana Michele		SI	25	Morandi Adolfo	SI
5	Artioli Enrico		SI	26	Morini Giulia	SI
6	Barcaiuolo Michele		SI	27	Pellacani Gian Carlo	SI
7	Bellei Sandro		SI	28	Pini Luigi Alberto	SI
8	Bianchini Walter		SI	29	Poppi Sandra	SI
9	Campoli Giancarlo		SI	30	Ricci Federico	SI
10	Caporioni Ingrid		SI	31	Rimini Stefano	SI
11	Cavani Fabrizio		SI	32	Rocco Francesco	SI
12	Celloni Sergio		SI	33	Rossi Eugenia	SI
13	Codeluppi Claudia		SI	34	Rossi Fabio	SI
14	Cornia Cinzia		NO	35	Rossi Nicola	SI
15	Cotrino Salvatore		SI	36	Sala Elisa	SI
16	Dori Maurizio		SI	37	Santoro Luigia	SI
17	Galli Andrea		SI	38	Taddei Pier Luigi	SI
18	Garagnani William		SI	39	Torrini Davide	SI
19	Glorioso Gian Domenico		SI	40	Trande Paolo	SI
20	Goldoni Stefano		SI	41	Urbelli Giuliana	SI
21	Gorrieri Franca		SI			

e gli Assessori:

1	Alperoli Roberto	SI	6	Marino Antonino	NO
2	Arletti Simona	SI	7	Nordi Marcella	NO
3	Boschini Giuseppe	SI	8	Poggi Fabio	SI
4	Giacobazzi Gabriele	SI	9	Prampolini Stefano	SI
5	Maletti Francesca	NO	10	Querzé Adriana	NO

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune Maria Di Matteo

La PRESIDENTE Caterina Rita Liotti pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 30

Prot. Gen: 2013 / 57756 - FR - DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 2° DEL D.L. 08 APRILE 2013 N. 35, DELLE RATE E RELATIVE SCADENZE DI VERSAMENTO, DEL TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI - TARES ISTITUITO AI SENSI DEL D.L. N. 201/2011 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 214/2011, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 228/2012 E REGOLAMENTAZIONE DELLA FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA)

(Relatore Assessore Boschini)

OMISSIS

Concluso il dibattito, la PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione che il Consiglio comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 31

Consiglieri votanti: 29

Favorevoli 20: i consiglieri Andreana, Artioli, Campioli, Codeluppi, Cotrino, Dori,

Garagnani, Glorioso, Goldoni, Gorrieri, Guerzoni, Liotti, Morini, Pini,

Rimini, Rocco, Rossi Fabio, Sala, Trande e Urbelli

Contrari 9: i consiglieri Barcaiuolo, Bellei, Galli, Leoni, Morandi, Rossi Eugenia, Rossi

Nicola, Santoro e Vecchi

Astenuti 2: i consiglieri Cavani e Pellacani

Risultano assenti i consiglieri Bianchini, Caporioni, Celloni, Cornia, Maienza, Poppi, Ricci, Taddei, Torrini e il Sindaco Pighi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, nel testo integrato dall'art. 1, comma 387, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), ha confermato l'istituzione del tributo sui rifiuti e servizi indivisibili (TARES) dall'1.1.2013, sia per i Comuni a Tariffa di Igiene Ambientale (TIA1 e TIA2) che per quelli a Tassa rifiuti (TARSU), in modo da assicurare la copertura integrale dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nonché dei servizi indivisibili, mediante l'applicazione della maggiorazione di 0,30 €/mq, modificabile in aumento a partire dall'anno 2014 fino a 0,40 €/mq con deliberazione dell'ente locale;

- la gestione del tributo è di competenza comunale, fatte salve le ordinarie possibilità di affidamento a terzi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e fatto salvo che, ai sensi dell'art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011: "i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.";

- l'art.14, comma 35, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo integrato dall'art. 1, comma 387, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), prevedeva il versamento della prima rata TARES in aprile, termine successivamente posticipato a luglio con legge di conversione del D.L. n. 1 del 14.01.2013;

- l'art. 10, comma 2, del Decreto Legge 08 aprile 2013 n. 35 ha stabilito che, per il solo anno 2013, in deroga alle previsioni di cui all'art. 14, comma 35, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 *“la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento”*. Il Comune potrà, inoltre, inviare ai contribuenti, ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già in uso e predisposti per il pagamento TIA 1 e TIA 2 o TARSU. Tali versamenti, ai sensi della norma, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta a titolo di TARES per l'anno 2013, che conterrà anche l'addebito della quota relativa ai Servizi Indivisibili. I Comuni possono, ai sensi del citato art. 10, comma 2, lett. g), continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei Gestori del servizio rifiuti;

Atteso che:

- le disposizioni dell'art. 10, comma 2, del Decreto Legge n. 35/2013 coordinate con quanto previsto dall'art. 14, comma 35, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 hanno lo scopo di assicurare agli Enti Locali l'entrata corrispondente e necessaria a disporre i pagamenti delle prestazioni di servizio rese dai gestori del servizio rifiuti dal 1° gennaio 2013, data in cui sono stati soppressi i precedenti regimi di prelievo diretto del corrispettivo del servizio, scongiurando effetti pregiudizievoli per la comunità locale e per le imprese derivanti dalla carenza di liquidità degli Enti Locali;
- tali norme, pur non ripristinando l'applicazione della TIA1, TIA2 e Tarsu e mantenendo vigente il tributo, consentono ai Comuni, nelle more dell'approvazione del Regolamento e dell'articolazione Tares, la riscossione del tributo in acconto, - il cui importo è determinato in base all'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011, commisurandolo all'ammontare TIA1 o TIA2 di competenza per l'anno 2012, mentre per le nuove occupazioni dall'1.01.2013 l'importo delle corrispondenti rate, di cui al periodo precedente, è determinato tenendo conto delle tariffe applicate dal Comune nell'anno precedente, salvo conguaglio. Il pagamento degli acconti avverrà con i sistemi di pagamento previsti rispettivamente per TIA1, TIA2 e TARSU (bollettino postale, banca e domiciliazione bancaria), per mezzo del Gestore del servizio rifiuti con l'obbligo di riversarlo ai Comuni, sui conti correnti da essi indicati, ad esclusione dell'ultima rata 2013 che va riscossa con F24 e su cui va applicata la quota servizi indivisibili fissata nella misura di 0,30 €/mq di superficie assoggettata a TIA nel 2012;

Verificata l'opportunità di continuare la gestione del servizio di riscossione per le rate in acconto dell'anno 2013 relativamente alla riscossione TARES 2013, con il gestore del servizio rifiuti;

Considerato che:

- la TIA2 assunta per la determinazione degli importi degli acconti della TARES 2013 è stata sempre organizzata e gestita dal gestore del servizio rifiuti - HERA SpA - fino al 31.12.2012, sulla base delle tariffe approvate dall'Autorità d'Ambito (ATERSIR) ai

sensi di legge;

- la riscossione delle rate di acconto TARES per il 2013, limitatamente al tributo rifiuti, non comporta oneri economici a carico del Comune;
- l'affidamento della riscossione dell'ultima rata di saldo Tares sarà definito successivamente alla conversione in legge del DL 35/2013;

Rilevato che HERA SpA con nota in data 16.4.2013 prot. 50066 ha espresso la piena disponibilità ad assumere la gestione dell'emissione e riscossione degli acconti TARES, nonché la fattibilità tecnica della riscossione di due rate in acconto del tributo TARES per la quota rifiuti, relative al servizio di competenza rispettivamente del 1° e 2° quadrimestre 2013, con scadenza di pagamento rispettivamente nel mese di giugno e nel mese di settembre 2013, con le modalità consentite dal DL n. 35 /2013, fermo restando l'obbligo di riversare l'incasso al Comune nei termini approvati dall'Ente comunale;

Ritenuto in attesa della conversione del Decreto Legge n. 35/2013 nonché di un assetto definitivo, all'esame del Parlamento, del sistema di prelievo relativo al servizio di gestione rifiuti, nelle more dell'approvazione del Regolamento Tares, dell'articolazione Tariffaria e dell'affidamento della riscossione TARES per l'anno 2013, di:

- avvalersi della facoltà consentita dalla predetta norma, esprimendo l'indirizzo per il mantenimento dell'affidamento dell'emissione e riscossione delle rate in acconto della TARES per l'anno 2013 – relativa al solo tributo rifiuti, con l'attuale Gestore del servizio rifiuti HERA SpA, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011 e dell'art. 10, comma 2, lett. g) del D.L. n.35/2013;
- di rinviare a successivi atti, più utilmente collocabili in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2013, ogni ulteriore determinazione in materia di TARES ai sensi di legge, per quanto di competenza, dando atto della disponibilità di Hera S.p.A. espressa con comunicazione del 3 maggio 2013 a concordare l'affidamento della gestione della rata di saldo di dicembre della Tares a condizioni economiche più convenienti di quelle di Intercenter;

Dato atto che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera, dovesse intervenire una modifica normativa utile a mantenere, anche per 2013, il previgente regime di prelievo sui rifiuti, fondato sulla TIA2 e sulla conseguente imputazione di costi e ricavi del servizio in capo al soggetto Gestore, verranno adottate determinazioni ulteriori e conseguenti;

Dato inoltre atto che:

- con l'introduzione della Tares dall'1.1.2013 il corrispettivo dell'Ente Gestore si applica nei confronti del Comune committente, in forza del contratto di servizio sottoscritto con l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale – ATO n. 4 della Provincia di Modena (ora Atersir), in data 18.05.2007, valida fino al 19.12.2011 prorogata a tutto il 31.12.2014 e comunque fino a nuovo affidamento da parte dell'Agenzia Regionale Atersir;
- conseguentemente deve essere definita una modalità di pagamento del servizio ad integrazione del contratto di servizio in essere, con modalità congruenti con l'andamento degli incassi della Tares;

Ritenuto pertanto opportuno approvare l'allegata Convenzione per la Regolamentazione della fatturazione e dei pagamenti del servizio di gestione dei rifiuti

urbani ed assimilati (SGRUA), parte integrante del presente atto.

Dato infine atto che:

- il Comune di Modena partecipa alla sperimentazione per l'armonizzazione dei bilanci di cui ai DPCM 29.12.2011, essendo stato incluso tra i Comuni sperimentatori con DPCM 25.05.2012 ed è in esercizio provvisorio non avendo ancora approvato il Bilancio di Previsione 2013;
- applicando l'annualità 2013 del Bilancio Previsionale 2012-2014 nel quale in assestamento di bilancio sono state variate le voci di entrata e di spesa relative alla Tares;
- la spesa relativa al pagamento del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti, ai sensi dell'articolo 163 del TUEL, è una spesa tassativamente regolata dalla Legge ed è pertanto esclusa dal vincolo dell'impegno di spesa limitato mensilmente ad un dodicesimo (1/12).

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole dei Dirigenti Responsabili del Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali, dott. Carlo Casari, e del Settore Ambiente, arch. Pier Giuseppe Mucci, espressi in ordine alla regolarità tecnica, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott. Carlo Casari, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dato altresì atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa – espressa in sede istruttoria – della Responsabile del Servizio Finanze ed Economato del Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente nella seduta del 15 maggio 2013;

D e l i b e r a

1) di avvalersi della facoltà di mantenere l'affidamento dell'emissione e riscossione delle rate in acconto della TARES per l'anno 2013 e del relativo aggiornamento della banca dati relativa al solo tributo rifiuti, all'attuale Gestore del servizio rifiuti HERA SpA, nelle more dell'approvazione del Regolamento Tares, dell'articolazione Tariffaria e dell'affidamento della riscossione TARES per l'anno 2013, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011 e dell'art. 10, comma 2, lett. g) del D.L. n.35/2013;

2) di determinare in particolare:

a) in numero 2 (due) le rate in acconto del tributo TARES per la quota rifiuti, che il Gestore HERA SpA è autorizzato ad emettere e riscuotere per conto del Comune, relative al servizio di competenza rispettivamente del 1° e 2° quadrimestre 2013, con scadenza di pagamento rispettivamente nel mese di giugno e nel mese di settembre 2013, da effettuarsi mediante le modalità di pagamento previste per TIA2 nel 2012 (bollettino postale, banca e domiciliazione bancaria);

b) l'importo delle rispettive rate in acconto del tributo, in base all'art. 14, comma 35, del D.L.n. 201/2011, comprensivo dell'ammontare TIA2 di competenza per l'anno 2012, oltre che del valore dell'IVA relativa al servizio rifiuti in quanto costo del servizio medesimo; per le nuove occupazioni dal 01.01.2013 l'importo delle corrispondenti rate, di cui al periodo precedente, sarà determinato tenendo conto delle tariffe applicate dal Comune nell'anno precedente, salvo conguaglio;

3) di determinare altresì l'obbligo in capo ad HERA SpA di riversare al Comune pro – rata l'incasso del tributo ogni 15 giorni, nel Conto di Tesoreria dedicato, nonché del rendiconto relativo a ciascuna rata di avvisi emessi, per incassi e morosità;

4) di dare atto che il servizio di riscossione delle due rate a titolo di acconto non determina oneri a carico del Comune;

5) di dare altresì atto che spetta ad Hera S.p.A. in qualità di affidataria del servizio per l'anno 2013 ai sensi della citata normativa provvedere alla nomina, e ai conseguenti adempimenti ministeriali, del Funzionario Responsabile del Tributo Tares, relativamente alle due rate in acconto, al quale sono attribuite le funzioni di sottoscrizione degli avvisi e dei provvedimenti, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, salvo diversa organizzazione della rappresentanza processuale;

6) di rinviare a successivi atti, più utilmente collocabili in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2013, ogni ulteriore determinazione in materia di TARES ai sensi di legge, per quanto di competenza, ivi compreso l'affidamento della riscossione della rata di saldo di dicembre della tares;

7) di dare infine atto che, qualora successivamente all'adozione della presente deliberazione, dovesse intervenire una modifica normativa utile a mantenere, anche per 2013, il previgente regime di prelievo sui rifiuti, fondato sulla TIA2 e sulla conseguente imputazione di costi e ricavi del servizio in capo al soggetto gestore, verranno adottate le determinazioni conseguenti;

8) di approvare l'allegata Convenzione parte integrante per la Regolamentazione della fatturazione e dei pagamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA);

9) di autorizzare il Dirigente Responsabile del Settore Ambiente e Protezione Civile arch. Pier Giuseppe Mucci alla sottoscrizione della Convenzione, allegata alla presente deliberazione, ad avvenuta pubblicazione;

10) di dare atto che la spesa complessiva pari ad euro 30.853.094,60 (IVA compresa) relativa al pagamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e assimilati trova copertura, nelle more della approvazione del Bilancio 2013, nei seguenti stanziamenti del Bilancio 2013 in esercizio provvisorio:

- euro 30.456.382,20 al capitolo 14429 art. 1;
- euro 269.000,00 al capitolo 14433;
- euro 127.712,40 al capitolo 7150 art. 1;

Impegni

1.

Anno Esercizio	E/ U	Cap./Art .	Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo
2013	U	7150/1	Prenotazione	2013	6070/0	127.712,40

2.

Anno Esercizio	E/ U	Cap./Art .	Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo
2013	U	14429/1	Prenotazione	2013	6068/0	30.456.382,20

3.

Anno Esercizio	E/ U	Cap./Art .	Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo
2013	U	14433/0	Prenotazione	2013	6069/0	269.000,00

Successivamente la PRESIDENTE, vista l'urgenza di procedere al fine di effettuare gli adempimenti legislativi previsti in materia di pubblicazione nonchè di garantire la riscossione del tributo in oggetto, sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione che il Consiglio comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 28

Consiglieri votanti: 28

Favorevoli 21: i consiglieri Andreana, Artioli, Campioli, Cavani, Codeluppi, Cotrino,

Dori, Garagnani, Glorioso, Goldoni, Gorrieri, Guerzoni, Liotti, Morini,

Pellacani, Pini, Rimini, Rocco, Rossi Fabio, Sala e Trande

Contrari 7: i consiglieri Barcaiuolo, Bellei, Galli, Leoni, Rossi Eugenia, Santoro e

Vecchi

Risultano assenti i consiglieri Bianchini, Caporioni, Celloni, Cornia, Maienza, Morandi, Poppi, Ricci, Rossi Nicola, Taddei, Torrini, Urbelli e il Sindaco Pighi.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Caterina Rita Liotti

Il Funzionario Verbalizzante
f.to Maria Di Matteo

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

=====
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

=====
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici
giorni consecutivi a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 22/05/2013

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

COMUNE DI MODENA
Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali
Servizio Tributi

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 20/05/2013

Oggetto: DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 2° DEL D.L. 08 APRILE 2013 N. 35, DELLE RATE E RELATIVE SCADENZE DI VERSAMENTO, DEL TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI - TARES ISTITUITO AI SENSI DEL D.L. N. 201/2011 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 214/2011, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 228/2012 E REGOLAMENTAZIONE DELLA FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA)

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Dirigente Responsabile
Responsabile
f.to arch. Pier Giuseppe Mucci
Carlo Casari

Il Dirigente
f.to dott.

Modena, 16.5.2013

- Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Ragioniere Capo

f.to Carlo Casari

Modena, 16.5.2013

Gli Assessori proponenti
f.to Giuseppe Boschini – f.to Simona Arletti

Convenzione

**Allegato alla deliberazione
Consiliare n. 30 del 20/05/2013**

Regolamentazione della fatturazione e dei pagamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA).

TRA

COMUNE di MODENA (di seguito per brevità “COMUNE”) con sede in , Via Scudari n 20 Modena, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00221940364 - pec: ambiente@cert.comune.modena.it, rappresentato dall’Arch. Pier Giuseppe Mucci, in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Ambiente e Protezione Civile, il quale dichiara di intervenire in questo atto in virtù dei poteri a lui conferiti con disposizione del Sindaco, prot. Gen. n. 38011 del 26 marzo 2013,

E

HERA SPA con sede legale in Bologna Viale Berti Pichat 2/4 iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA n. 04245520376, rappresentata dall’Amministratore Delegato Dott. Maurizio Chiarini in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione di HERA Spa nella seduta del 28 febbraio 2013 (di seguito per brevità HERA o Gestore) di seguito congiuntamente definite “Parti”,

PREMESSO CHE

1. HERA è il gestore del servizio rifiuti urbani ed assimilati (di seguito anche “SGRUA”) nel territorio Comunale.
2. Tale servizio è, regolato dalla Convenzione di affidamento sottoscritta con l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale - ATO n. 4 della Provincia di Modena (ora Atersir), in data 18/05/2007, valida fino al 19/12/2011, prorogata a tutto il 31/12/ 2014 e comunque fino al nuovo affidamento da parte dell’Agenzia Regionale ATERSIR;
3. fino al 31.12.2012, il Comune copriva i costi del servizio SGRUA mediante il regime di TIA2;
4. l’art. 14 del D.L. n. 201 /2011 convertito in L. n. 214/2011 nel testo integrato dall’art. 1 co. 387 della Legge di Stabilità n. 228/2012, ha confermato l’istituzione, con decorrenza 1/01/2013, per i Comuni in regime a Tariffa (sia TIA1 che TIA2) e a Tassa rifiuti (TARSU) , del Tributo sui rifiuti e servizi – denominato Tares, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nonché dei servizi indivisibili, mediante l’applicazione della maggiorazione di 0,30 €/mq modificabile dal 2014 in aumento a 0,40 €/mq con deliberazione dell’ente locale, anche graduata alla tipologia dell’immobile e zona di ubicazione;
5. la gestione del Tributo TARES è di competenza comunale, salvo che il Comune la affidi al soggetto che alla data del 31.12.2012 svolgeva, anche disgiuntamente, il servizio di gestione rifiuti e

di accertamento e riscossione della TARSU, TIA1 o TIA2, facoltà prevista dal comma 35 dell'art. 14 della L. n. 214/2011 nel testo integrato dalla Legge di Stabilità n. 228/2012, per il solo 2013, "in deroga" alle previsioni dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che la riserva alle imprese di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali iscritte all'albo di cui al DPR n. 43 del 1988;

6. Il Comune, vista la facoltà prevista all'art. 10 comma 2° del Decreto Legge 08 aprile 2013 n. 35 con la quale, nelle more della regolamentazione comunale della TARES, stabilisce la riscossione di numero 2 (due) rate in acconto del tributo TARES limitatamente alla quota rifiuti, che il Gestore HERA S.P.A. è autorizzato a riscuotere per conto del Comune, relative al 1° e 2° quadrimestre 2013, con scadenza di pagamento rispettivamente a giugno e settembre 2013, da effettuarsi mediante le modalità previste per TIA2 nel 2012 (bollettino postale, banca e domiciliazione bancaria), il cui importo, è commisurato all'ammontare TIA di competenza del cliente per l'anno 2012, nel quale è incorporata l'IVA relativa al servizio rifiuti in quanto costo del servizio medesimo, in base all'art. 14 comma 35 del D.L. n. 201/2011;

7. La riscossione della TARES – sia a regime ai sensi dell'art. 14 D.L. n. 201/2011 sia in acconto - ai sensi dell'art. 10 comma 2° dell'art. del Decreto Legge 08 aprile 2013 n. 35, costituisce un'entrata per il Comune ed anche qualora riscossa dall'agente della riscossione o dal Gestore del servizio rifiuti, va versata nelle casse comunali mentre il Comune dovrà corrispondere al gestore il costo del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA), per cui si rende necessario regolamentare le modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo al gestore, a decorrere dal 01/01/2013;

8. Atersir, previo parere del Consiglio Locale n 3 del 22/04/2013, con atto del Consiglio di Ambito n. 10 del 24/04/2013 ha approvato il Piano Finanziario SGRUA del Comune per il 2013 al netto dell'IVA, di sconti e riduzioni previsti per legge e Regolamento Comunale, dei costi di accertamento riscossione credito (CARC) ;

9. il Comune partecipa alla sperimentazione per l'armonizzazione dei bilanci di cui ai DPCM 29/12/2011, essendo stato incluso tra i Comuni sperimentatori con DPCM 25.05.2012 ed è in esercizio provvisorio non avendo ancora approvato il Bilancio di Previsione 2013; applicando l'annualità 2013 del Bilancio Previsionale 2012-2014 nel quale in assestamento di bilancio sono state variate le voci di entrata e di spesa relative alla Tares; la spesa relativa al pagamento del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti, ai sensi dell'articolo 163 del TUEL, è una spesa tassativamente regolata dalla Legge ed è pertanto esclusa dal vincolo dell'impegno di spesa limitato mensilmente ad un dodicesimo (1/12);

10. il D.Lgs n. 9 novembre 2012, n. 192 che ha recepito la direttiva 2011/7/UE del 16/02/2011 in materia di armonizzazione dei pagamenti e di rafforzamento della tutela delle imprese contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, prevede l'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni all'interno dell'UE, di provvedere ai pagamenti nei confronti delle imprese entro un termine di 30 gg prorogabile ad un massimo 60 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione, circostanza che va motivata;

11. il perseguimento di obiettivi di equilibrio finanziario dei bilanci Comunali tra gli oneri di gestione del servizio SGRUA ed i tempi di riscossione della TARES, consigliano prudenzialmente l'adozione del termine massimo di pagamento previsto per legge;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto segue:

1. Oggetto

La presente convenzione ha ad oggetto la regolamentazione della fatturazione e pagamento al Gestore, del corrispettivo del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) nel territorio comunale, sulla base del Piano finanziario approvato da Atersir, nelle more dell'approvazione del bilancio comunale 2013.

2. Fatturazione

Hera emetterà fatture quadrimestrali in corrispondenza con i mesi di scadenza delle rate di pagamento della Tares, previste per l'anno 2013 per i mesi di giugno e settembre con data "fine mese," pari ad 1/3 dell'importo risultante dal Piano finanziario SGRUA approvato da Atersir per il 2012, oltre IVA prevista per legge.

Previa intesa e autorizzazione del Comune e ferma restando la decorrenza dei termini di pagamento previsti per le fatture quadrimestrali, Hera potrà anche emettere, in sostituzione della fatturazione quadrimestrale, fatture mensili ciascuna dell'importo di 1/12 del corrispettivo previsto.

HERA emetterà una fattura di conguaglio del corrispettivo per il servizio, sempre con data fine mese, a dicembre 2013, per il pagamento del maggior / minor corrispettivo eventualmente dovuto sulla base del PEF 2013 del servizio SGRUA, escluso il servizio per l'accertamento e la riscossione del tributo, e di variazioni degli standard di servizio o di servizi extracontrattuali, convenuti tra HERA, Comune ed Atersir nel corso dell'esercizio 2013, previa conclusione dell'affidamento del servizio di accertamento e riscossione della rata della Tares a titolo di saldo di dicembre 2013.

La fattura dovrà recare il codice CIG – Codice identificativo di gara attribuito dall'AVCP - Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, per la gestione del servizio SGRUA, obbligatorio ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., , che il Comune si impegna a comunicare e che HERA inserirà, a pena di nullità, nei contratti passivi soggetti alla L.136/2010.

3. Pagamenti – Cessione del credito

I termini di pagamento delle fatture quadrimestrali ovvero delle fatture mensili di cui al precedente punto 2., sono concordemente fissati a 30 giorni da ciascuna scadenza delle rate di versamento stabilite dal Comune, per tutte le fatture mensili di data antecedente o pari a ciascuna delle predette scadenze, per il motivo oggettivo che il Comune solo a ciascuna di dette scadenze incassa le rate del tributo destinato a finanziare il servizio SGRUA e quindi dispone del flusso di cassa occorrente ad effettuare i relativi pagamenti.

I versamenti saranno eseguiti sui Conti Correnti dedicati istituiti ai sensi della L. n. 136/2010 che saranno comunicati separatamente da HERA unitamente ai nominativi delle persone abilitate ad operare su tali Conti.

Il Comune riconosce ad Hera la facoltà di cedere le fatture nel rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 117 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. In particolare, tali cessioni saranno effettuate mediante scrittura privata autenticata e debitamente notificate con le modalità previste per legge, senza preventiva comunicazione.

Gli oneri finanziari sostenuti da Hera per la cessione delle suddette fatture oltre che per i pagamenti effettuati in deroga ai sensi del comma 2° del presente articolo saranno imputati al piano finanziario SGRUA del 2014, come previsto dalla lettera di Atersir prot. AT/2013/0000754 del 4 febbraio 2013.

4. Durata - Modifiche

Il presente atto regola le attività di fatturazione e pagamenti del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) a decorrere dal 01.01.2013 fino al 31.12.2013 e comunque fino ad adozione di eventuali nuovi accordi tra le Parti, salvo disdetta. Ogni modifica della presente convenzione dovrà risultare da atto scritto. In caso di modifica del quadro normativo di riferimento, che impatti sugli aspetti economici definiti nella presente convenzione, le Parti convengono fin d'ora di procedere di comune accordo agli adeguamenti necessari.

5. Spese contrattuali

La presente convenzione è da registrare in solo caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

6. Foro Competente

Per qualunque controversia tra le Parti avente ad oggetto l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione il foro competente esclusivo è quello di Modena.

Letto approvato e sottoscritto, tanto in fine quanto a margine dei fogli non contenenti le sottoscrizioni finali, in segno di accettazione e conferma.

Modena, lì

Per il Comune di Modena
Arch. Pier Giuseppe Mucci

Per Hera spa
Dott. Maurizio Chiarini